

REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato deve essere fissato secondo i criteri definiti all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il livello del prezzo rappresentativo di mercato tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata devono essere fissati ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata sia al finanziamento degli organismi

professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo, sia al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1990/1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ecu/100 kg
- prezzo d'entrata: 189,43 ecu/100 kg.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata all'1,4 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 4 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.